



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

## ORDINANZA SINDACALE

**n.0072/A.G. del 9 giugno 2020**

**Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORARI APERTURA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E SIMILI DI CUI AL DPCM 18 MAGGIO 2020. REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.0066/2020.**

### IL SINDACO *f.f.*

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del **31 gennaio 2020** con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge **23 febbraio 2020**, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge **25 marzo 2020**, n. 19, "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" ed in particolare l'art. 1 e art. 2 comma 1;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **26 aprile 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00037 del **30 aprile 2020** avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*"

**VISTO** il decreto-legge **16 maggio 2020**, n.33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*", pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del **16 maggio 2020** con la quale sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali che saranno riavviate a partire dal 18 maggio 2020 e precisamente commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), attività artigianali, servizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, agenzie di



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

viaggio;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **17 maggio 2020** avente ad oggetto: *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.126 del 17-05-2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **17 maggio 2020** avente ad oggetto: *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.126 del 17-05-2020;

**VISTO** il decreto-legge **19 maggio 2020**, n.34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n.128 del 19-05-2020;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00042 del **19 maggio 2020** avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*, pubblicata sul B.U.R.L. n.65 del 19/05/2020, Supplemento n.4;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00042 del **19 maggio 2020** avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*, pubblicata sul B.U.R.L. n.65 del 19/05/2020, Supplemento n.4;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00044 del **29 maggio 2020** avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*, pubblicata sul B.U.R.L. n.69 del 29/05/2020, Supplemento n.4;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00046 del **5 giugno 2020** avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*, pubblicata sul B.U.R.L. n.73 del 05/06/2020;

**CONSIDERATO** che:

- la citata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00037/2020 prevede, tra l'altro, a partire dal 4 maggio, *“l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di*



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

*carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto."*

- la citata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00042/2020 prevede, tra l'altro, che *"...allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari."*

- la citata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00044/2020 prevede, tra l'altro, che *"... Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, gli operatori economici si conformano alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Dal 3 giugno 2020 cessa la disposizione relativa alla chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30."*

- la citata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00046/2020 prevede, tra l'altro, che *"Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:*

- a. misure definite per singola tipologia di attività nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;*
- b. misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.*
- c. linee guida nazionali in materia di sanificazione."*

**RILEVATO** che l'Ordinanza Sindacale n.0066/A.G. del **22 maggio 2020** avente ad oggetto: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Orari riapertura attività di somministrazione e simili di cui al DPCM 18 maggio 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041."*, prevede:

- "1) Per le attività di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie), sia per la somministrazione sul posto che per l'asporto, i limiti di apertura al pubblico sono dalle 5.30 alle 24.30 tutti i giorni della settimana compresi le domeniche e i festivi;  
Nell'ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico;*
- 2) Le attività adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle*



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

*specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegata alla ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n.Z00041;"*

**TENUTO CONTO** che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività;

**CONSIDERATO** che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio;

**RITENUTO** opportuno di permettere un graduale ripresa delle attività economiche presenti sul territorio comunale, alla luce dell'attuale evolversi della situazione sanitaria alla luce del forte decremento dell'indice di contagiosità, tenendo conto delle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** l'art.32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto del Comune;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

## ORDINA

per le motivazioni in premessa,

**dal 13 giugno 2020 e fino a nuova disposizione**, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale:

1) Per le attività di ristorazione e simili (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie), sia per la somministrazione sul posto che per l'asporto, i limiti di apertura al pubblico sono dalle 5.30 alle 2.00 tutti i giorni della settimana compresi le domeniche e i festivi;

Nell'ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico;

2) Le attività di cui al punto 1) adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle *Linee guida* allegate alla ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046;

3) In caso di inadempienza da parte delle singole attività di una delle prescrizioni sopra richiamate, il Sindaco provvede immediatamente a sospendere l'attività.

4) Di revocare l'Ordinanza Sindacale n.0066/A.G. del 22 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Orari riapertura attività di somministrazione e simili di cui al DPCM 18 maggio 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041.”*

5) La presente ordinanza decorre dalla data della pubblicazione in Albo Pretorio on line e resta valida fino ad eventuali nuove disposizioni;

## AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà a norma di Legge.

## DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terracina
- sul Sito Istituzionale del Comune di Terracina



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

ed, altresì, la trasmissione:

- alla Prefettura di Latina;
- al Commissariato di Polizia di Stato di Terracina;
- al Comando di Polizia Locale
- al Comando Compagnia Carabinieri di Terracina;
- alla Guardia di Finanza Compagnia di Terracina;
- alla ASL di Latina;
- al Settore SUAP Area Commercio ed Agricoltura;

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Terracina, 9 giugno 2020

**IL SINDACO f.f.**

*Roberta Ludovica TINTARI (\*)*

---

*(\*) Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 comma 5-bis del D.Lgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)*